

Sentenza n. 228 depositata il 6 dicembre 2018

Materia: Professioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'**art. 117, terzo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Artt. 1,2,3 e 5** della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n.60 (Disposizioni in materia di clownterapia)

Esito: Illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n.60 del 2017

Si premette che, con il termine “clownterapia”, chiamata anche terapia del sorriso, si vuole intendere l'utilizzo del sorriso e del pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale e che, in materia, la Regione Puglia ha adottato la legge 20 dicembre 2017, n.60, finalizzata alla promozione della terapia del sorriso come supporto ed integrazione delle cure cliniche-terapeutiche. Lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, ha impugnato la suddetta legge regionale, ritenendo che, attraverso la stessa, la Regione Puglia individui, esercitando illegittimamente una competenza statale, una nuova professione, nel prevedere:

- la definizione di “clown di corsia” con specifiche competenze acquisite (art.1, comma 2, lettera b);
- la promozione di un'apposita formazione (art. 2, comma 1);
- il riconoscimento della qualifica professionale al termine di un percorso formativo organizzato dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato (art.2, commi 2 e 3);
- un apposito regolamento regionale che definisce i criteri e le modalità dei corsi in argomento (art.3);
- un apposito registro regionale dei soggetti che svolgono l'attività di clownterapia.

Nel ritenere fondata la questione, la Corte ha delineato anche gli ambiti relativi alla materia “professioni” e alla materia “formazione professionale”; la prima ascrivibile alla competenza concorrente (art.117, terzo comma, Cost.), la seconda, alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Alla base dell'individuazione normativa di una professione (competenza concorrente) c'è un nucleo di potestà statale che distingue una particolare attività lavorativa e “*la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l'albo*” (sentenza n.230 del 2011). Invece, la formazione professionale è successiva e

distinta dall'istituzione della professione e rientra nella competenza regionale residuale.

La Corte ha escluso che la legge della Regione Puglia n.60 del 2017 possa essere espressione della competenza regionale in materia di formazione professionale (art.117, quarto comma, Cost.) perché non si riferisce a figure professionali già definite dal legislatore statale. La medesima legge, invece, fornendo la definizione del *clown di corsia* e prevedendo, per questa nuova figura professionale, un apposito registro e le condizioni per l'iscrizione in esso (adempimenti che la giurisprudenza costituzionale considera indici sintomatici di individuazione di una professione) interviene in un ambito materiale non riservato alla sua competenza residuale, ledendo, pertanto, la competenza statale concorrente, in violazione dell'art.117, terzo comma, Cost.

In breve, la Regione Puglia poteva organizzare corsi di formazione condizionanti l'accesso a peculiari contesti di operatività, confinando in tal modo l'intervento nell'ambito della sua competenza legislativa residuale. La medesima Regione non poteva, però, individuare una nuova professione, per l'istituzione della quale l'ordinamento giuridico richiede, invece, un procedimento complesso in cui sono coinvolte, in ambito di competenza concorrente, anche le Regioni. Infatti, in materia sanitaria, **l'art.5, comma 2**, della legge 1 febbraio 2006, n.43, come recentemente sostituito **dall'art.6, comma 1**, della legge 11 gennaio 2018, n.3, prevede: *“l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri”*.

la legge della Regione Puglia n.60 del 2017, istituendo la professione di “*clown di corsia*”, ha normato una materia non attribuita alla competenza regionale violando in tal modo la Costituzione e i principi dettati in materia dalle leggi dello Stato; per questo motivo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.